

Publicato il 11/11/2025

N. 01869/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00909/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 909 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Chiara Carolei, con domicilio
digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa - Stato Maggiore dell'Esercito - Dipartimento Impiego
del personale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria *ex*
lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;

per l'annullamento:

- del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, notificato al ricorrente in pari data, a
mezzo del quale lo Stato Maggiore dell'Esercito, Dipartimento Impiego del
personale, ha determinato il non accoglimento dell'istanza tesa ad ottenere
l'assegnazione temporanea in un ente di stanza nella sede di -OMISSIS-, ai
sensi dell'art. 33, comma 5, della legge 104/92;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale
comunque lesivo degli interessi del ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa - Stato Maggiore dell'Esercito - Dipartimento Impiego del personale;

Vista la memoria del 21 settembre 2025, con la quale parte ricorrente ha dato atto di aver ottenuto l'assegnazione temporanea anelata;

Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2025 la dott.ssa Valeria Palmisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

FATTO e DIRITTO

Premesso che:

l'istante ha impugnato il provvedimento di diniego di assegnazione temporanea presso altra sede al fine di assistere il genitore affetto da handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. 104/1992;

Rilevato che:

riferisce il medesimo che all'esito dell'appello cautelare, e dunque della pronunzia di accoglimento resa il -OMISSIS-, l'amministrazione ha riesaminato la posizione del graduato ed adottato il provvedimento favorevole anelato, disponendo l'assegnazione temporanea dello stesso presso il -OMISSIS-, a decorrere dal -OMISSIS-;

con memoria del 21 settembre 2025, depositata l'8 ottobre 2025, il ricorrente ha dato conseguentemente atto dell'adozione del provvedimento favorevole richiesto, insistendo tuttavia nella richiesta di condanna dell'Amministrazione al pagamento delle spese di lite;

Considerato che:

il bene della vita anelato dal ricorrente, ossia l'assegnazione temporanea presso la sede di -OMISSIS-, risulta conseguito in corso di causa;

l'appello cautelare ha evidenziato, in particolare, il *deficit* motivazionale del provvedimento impugnato, poi riesaminato, sicché si configura un'ipotesi di

soccombenza virtuale;

Ritenuto pertanto che:

va dichiarata la cessazione della materia del contendere;

le spese di lite vanno poste a carico dell'Amministrazione resistente, nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Condanna l'amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 2000,00 (duemila/00), oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente e dei suoi congiunti.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Gerardo Mastrandrea, Presidente

Arturo Levato, Primo Referendario

Valeria Palmisano, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Valeria Palmisano

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.